

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.)

Schema del Quinto atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e), del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 18 agosto 2016 e avente a oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” nel territorio della provincia di Sondrio”

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall'On. Dario Bond, nato a Feltre (BL), il 18 maggio 1961, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – “Fondo comuni confinanti”, con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 28 maggio 2021;
- La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 128747720159, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto in data 18 agosto 2016, prot. PAT n. 436181, la Convenzione avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” nel territorio della provincia di Sondrio”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”, al fine di dare esecuzione alla deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 10 del 30 giugno 2016, con la quale è stata disposta l'approvazione del finanziamento della suddetta proposta di Programma per complessivi Euro 39.545.900,00, a fronte di un costo complessivo degli interventi strategici/progetti strategici pari a Euro 51.818.072,00;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per dilazionare il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della Convenzione, e con nota prot. n. 13455 del 19 gennaio 2018, prot. PAT n. 37326 del 22 gennaio 2018, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Regione Lombardia;
- in attuazione, rispettivamente, delle deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 3 del 7 febbraio 2018, n. 15 del 27 settembre 2018, n. 8 del 15 aprile 2019 e n. 11 del 20 maggio 2019, il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto in data 28 marzo 2018, prot. PAT n. 188041, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, in data 1° febbraio 2019, prot. PAT n. 67800, il secondo atto aggiuntivo, in data 8 luglio 2019, prot. PAT n. 431372, il terzo atto aggiuntivo

e, in data 18 settembre 2019, prot. PAT n. 572789, il quarto atto aggiuntivo, ove il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti risulta essere pari a Euro 37.527.690,00 e viene rideterminato in Euro 56.576.483,64 il costo complessivo degli interventi strategici/progetti strategici;

- con note prot. PAT n. 810774 del 16 dicembre 2020 e n. 535138 del 26 luglio 2021, è stata comunicata alla Regione Lombardia da parte del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa la presa d'atto della modifica relativa alle schede di progetto n. 7 e n. 9A;
- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato le modifiche sotto riportate;

CONSIDERATO CHE

- in conformità a quanto da ultimo approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, si rende necessario modificare la Convenzione, così come già modificata con i suoi atti aggiuntivi, per consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

QUINTO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, le modifiche approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. ____ del _____ e specificate nell'articolo 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di eliminare dalla Convenzione la scheda di progetto n. 4 "3.7 Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia rinnovabile (progetto inserito nel PAES)", avente un costo complessivo pari a Euro 2.209.105,00, di cui Euro 709.105,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 1.500.000,00 derivanti dalle rinunce del Comune di Bormio alla presentazione di progettualità nell'ambito degli Avvisi pubblici 2016, 2017 e 2018.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di integrare la Convenzione con le seguenti schede di progetto:
 - n. 4A "3.7 A Rifacimento della pista di atletica dello Stadio Comunale di Bormio", dell'importo complessivo di Euro 1.135.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 finanziati con le risorse che conseguono alle rinunce del Comune di Bormio a presentare progetti a valere sugli Avvisi pubblici 2016 e 2017;
 - n. 4B "3.7 B Riqualficazione della palestra della Scuola primaria di Bormio", avente un costo complessivo pari a Euro 1.709.105,00, di cui Euro 709.105,00 finanziati dal Fondo Comuni Confinanti ed Euro 1.000.000,00 che derivano dalle rinunce del Comune di Bormio alla presentazione di progettualità nell'ambito dell'Avviso pubblico 2018 e al trasferimento relativo all'annualità 2020.
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare e, di conseguenza, sostituire la scheda di progetto n. 14 "5.7 Attività di marketing turistico integrata comprensoriale" con la seguente:
 - n. 14 "5.7 Attività di marketing turistico integrata comprensoriale", avente un costo complessivo di Euro 4.045.526,00, finanziato interamente dal Fondo Comuni Confinanti.
4. Le schede di progetto di cui ai commi 2 e 3, allegate al presente atto aggiuntivo sotto la lettera "A", ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che il finanziamento complessivo con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, pari a Euro 37.527.690,00, rimane invariato mentre, per effetto delle modifiche intervenute, il costo complessivo dell'insieme degli interventi strategici/progetti strategici disciplinati dalla Convenzione viene rideterminato in Euro 56.334.483,64.
6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, in conseguenza delle modifiche occorse, la scheda di raccordo viene aggiornata e allegata al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".
7. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, con riferimento agli interventi strategici/progetti strategici indicati al comma 2, il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della Convenzione, per la stipula degli atti di avvio, decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.
8. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di sostituire il comma 5, dell'articolo 8, della Convenzione, con il seguente:
"Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto".
9. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano altresì di sostituire il comma 1, dell'articolo 11, della Convenzione, con il seguente:
"La Regione Lombardia può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei progetti, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), possono essere concesse per adeguati motivi dalla Regione Lombardia mediante apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti".
10. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare il termine di efficacia della Convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), stabilendolo al 31 dicembre 2025.
11. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, vengono confermati, salvo quanto disposto con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Dario Bond -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _____ -

PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE GLI EVENTUALI SOGGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4,
DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18 AGOSTO 2016

Provincia di Sondrio _____

Comunità Montana Alta Valtellina _____